

SENATO DELLA REPUBBLICA

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016

581ª Seduta

Presidenza del Presidente

TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,10.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2344) Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

(Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che le regioni e gli enti locali vedono con favore un intervento del legislatore a modifica della legge n. 243 del 2012 che accolga le loro richieste ai seguenti fini: semplificare complessivamente il quadro normativo di riferimento raccordando le norme approvate in questi anni; semplificare le disposizioni specifiche sulla definizione dei livelli di equilibri di bilancio; garantire e semplificare la possibilità per gli enti locali di programmare e prevedere le spese pubbliche territoriali consentendo altresì una politica espansiva; semplificare, da un lato, le modalità del concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, e dall'altro, le modalità del concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale.

Il disegno di legge in titolo reca, infatti, una serie di modifiche a disposizioni del Capo IV della legge n. 243 del 2012 - Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dettate dalla necessità di rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare nel nuovo quadro di regole contabili previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, recante disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali.

L'obiettivo del provvedimento è dunque quello di consentire agli enti territoriali una gestione più efficiente delle risorse a livello locale, tenendo conto delle singole specificità di ciascun ente e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Inoltre, mediante un rafforzamento dei patti regionalizzati, il disegno di legge intende raggiungere l'obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio sia attraverso il ricorso al debito sia mediante l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nonché rafforzando il ruolo delle regioni quali cabina di regia nell'ambito del territorio di riferimento.

Nel merito, le modifiche introdotte alla legge n. 243 del 2012 si articolano su quattro direttrici di intervento: l'articolo 1 modifica le disposizioni relative all'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali; l'articolo 2 modifica le norme concernenti il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; l'articolo 3 modifica le disposizioni inerenti il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e, infine, l'articolo 4 modifica le disposizioni relative al concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

In particolare, in tema di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, l'articolo 1, comma 1, lettera a), stabilisce che i quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali introdotti dalla legge n. 243 del 2012 (ovvero un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti) siano sostituiti da un unico saldo non negativo in termini di competenza

tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Sono, conseguentemente, soppressi gli obblighi di pareggio per la cassa e le spese correnti. A tale proposito segnala che l'eliminazione del vincolo di parte corrente è giustificato dal fatto che tale saldo è già disciplinato dall'articolo 162, comma 6, del TUEL e dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevedono l'obbligo per gli enti territoriali di approvare un bilancio di previsione che garantisca l'equilibrio di parte corrente, compreso l'ammortamento dei prestiti, così come l'equilibrio di cassa. Inoltre, si evidenzia che il nuovo saldo, basato sulla competenza finanziaria potenziata introdotta dalla riforma della contabilità, è più vicino al saldo rilevato dall'ISTAT ai fini del computo dell'indebitamento netto nazionale; l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), stabilisce che, ai fini della determinazione del predetto saldo, non negativo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (Entrate correnti di natura tributaria), 2 (Trasferimenti correnti), 3 (Entrate extratributarie), 4 (Entrate in conto capitale) e 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (Spese correnti), 2 (spese in conto capitale) e 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) del medesimo schema di bilancio. Con la lettera *b*), si dispone inoltre l'introduzione, con legge dello Stato e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali. Tale fondo è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata, che ha l'obiettivo di garantire la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è alimentato da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Le risorse del fondo pluriennale vincolato sono destinate prevalentemente a spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti (ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa). Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi. In altre parole, il fondo pluriennale vincolato rappresenta uno strumento di programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo. Segnala, infine, che l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato incide sulla determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, determinando una politica espansiva per gli enti territoriali che vi fanno ricorso, con oneri in termini di indebitamento netto. L'articolo 1, al comma 1, lettera *c*), stabilisce che qualora un ente territoriale registri un valore negativo del saldo, lo stesso deve adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo "in quote costanti". Nella legislazione vigente le misure di correzione devono assicurare il recupero entro il triennio successivo ma non in quote costanti. Tuttavia, viene previsto che con legge dello Stato si possano prevedere differenti modalità di recupero del saldo negativo e dunque non in quote costanti ma con un recupero concentrato maggiormente nella prima o nella seconda parte del triennio; l'articolo 1, comma 1, lettera *d*) sopprime il vincolo, previsto dal comma 3 dell'articolo 9 dalla legge n. 243 del 2012, di destinazione di eventuali saldi positivi all'estinzione del debito maturato dell'ente e al finanziamento di spese di investimento, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci. Tale soppressione è giustificata dal fatto che, restando fermo l'obbligo di garantire, a preventivo e a consuntivo, l'equilibrio tra entrate finali e spese finali, gli enti territoriali possano comunque destinare i propri avanzi solo a copertura del proprio debito, ovvero a spese di investimento; infine, con l'articolo 1, comma 1, lettera *e*), si modifica il comma 4 dell'articolo 9 dalla legge n. 243 del 2012, prevedendo che, con legge dello Stato, siano definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni introdotte all'articolo in esame. Nella versione vigente, non sono previsti premi ma soltanto sanzioni nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale.

In tema di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, le modifiche apportate dall'articolo 2 del provvedimento in esame all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 non modificano le norme che consentono agli enti territoriali di ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento e all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Per lo più le modifiche attengono alle modalità di svolgimento delle predette operazioni. In particolare: l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), modifica il comma 3 dell'articolo 10

della legge n. 243 del 2012 prevedendo che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale e che le stesse garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del "saldo non negativo" del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. La modifica introdotta, pertanto, subordina all'acquisizione di un'intesa regionale anche l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento. Pertanto, in coerenza con le modifiche introdotte, scompare il riferimento al saldo di cassa finale; con la successiva lettera *b*) si abroga il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 che prevede, in sede di rendiconto e, in presenza del mancato rispetto dell'equilibrio della gestione di cassa finale, il concorso del saldo negativo alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo, del complesso degli enti della regione interessata, ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. Tale abrogazione è giustificata dal fatto che non si prevede più il conseguimento dell'equilibrio della gestione di cassa finale. Infine, con la lettera *c*) si sostituisce il comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 che nella versione vigente prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza Unificata, siano disciplinati criteri e modalità di attuazione tecnica del presente articolo. La modifica introdotta precisa che nella disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione del presente articolo, demandata al D.P.C.M., siano incluse anche le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

In tema di concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), nel modificare il comma 1, dell'articolo 11 della legge n. 243 del 2012, stabilisce che lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato. Per eventi eccezionali si intendono i periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea e gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. Rispetto al testo vigente, inoltre, non si procederà più all'istituzione del Fondo straordinario per il concorso dello Stato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento da parte dello Stato consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo del saldo del conto consolidato. La dotazione del fondo doveva essere determinata, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico e tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali, influenzata dall'andamento del ciclo economico; con la successiva lettera *b*), si abrogano i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge n. 243 del 2012. In particolare, il comma 2 vigente specifica che qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico, l'ammontare del Fondo sia determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza degli enti territoriali, mentre il comma 3 vigente prevede che il riparto del Fondo tra gli enti territoriali che fanno ricorso all'indebitamento sia demandato ad un D.P.C.M., da adottare sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere parlamentare, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente, influenzata dal ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 sulla finanza dei singoli enti. Restano da verificare tempi e modi di applicazione della norma in relazione al concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), in quanto in un'audizione in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 20 aprile scorso, la Sose, che ha il compito di effettuare una ricognizione dei Lep, ha illustrato i dati solo su Asili nido e istruzione pubblica.

In tema di concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), reca una modifica di carattere formale al comma 1, dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, che nella versione vigente demanda alla legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 243 del 2012, il concorso delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche. La disciplina è rinviata a legge dello Stato; con la successiva lettera *b*), si modifica il comma 1, dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, prevedendo che con legge dello Stato sia disciplinato il concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la legge statale di determinare ulteriori obblighi al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'Unione europea. Il testo vigente prevede che nelle fasi favorevoli

del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Quindi, rispetto al testo vigente, non vi è più la precisazione per cui si tiene conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali influenzata dall'andamento del ciclo economico, inoltre, il concorso degli enti territoriali non è più legato alle fasi favorevoli del ciclo economico di cui si tiene conto in modo più generico. Con la successiva lettera c), si propone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, con il quale si dispone che il contributo al Fondo per l'ammortamento dei titoli dello Stato sia ripartito tra gli enti territoriali tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Tale modifica è giustificata, anche, dalla sentenza n. 88 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che il contributo al Fondo sia ripartito tra gli enti territoriali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni». La stessa sentenza ha evidenziato come la previsione di garantire il rigore finanziario non possa essere disgiunta da quella di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni e l'esercizio delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali e che entrambe le previsioni, nella loro complementarità, trovano, dunque, la ragion d'essere in quel complesso di principi costituzionali già richiamati, ed in particolare in quelli di solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nell'ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico.

Il senatore **DEL BARBA** (PD) chiede chiarimenti in merito alla definizione dell'equilibrio di parte corrente dei bilanci degli enti locali derivante dal provvedimento in esame.

La relatrice **ZANONI** (PD) fa presente che il venir meno dell'obbligo di pareggio di parte corrente deriva implicitamente dal riferimento alla disciplina disposta dall'articolo 162, comma 6, del TUEL e dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) chiede se la facoltà degli enti locali di recuperare un eventuale valore negativo del saldo di riferimento possa essere esercitata senza limiti.

La RELATRICE precisa che il provvedimento non specifica alcun limite in proposito, e aggiunge che tuttavia tale facoltà appare implicitamente limitata dalla applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli obiettivi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016

585ª Seduta

Presidenza del Presidente

TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze
Morando.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2344) Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente **TONINI** fa presente che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha già fissato a venerdì prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3828 sul bilancio unificato, propone pertanto di fissare un termine analogo per la presentazione degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo al fine di poterne concludere l'esame entro il mese di giugno, analogamente a quanto si è prefissa la Camera dei deputati in relazione al richiamato disegno di legge sul bilancio unificato. Propone pertanto di fissare tale termine per la giornata di venerdì prossimo.

Su richiesta della senatrice **COMAROLI (LN-Aut)**, concordi gli altri membri della Commissione, il termine viene posticipato alle ore 14 di lunedì 13 giugno 2016.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
587ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze
Morando.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2344) Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In considerazione del nuovo calendario dell'Assemblea, le senatrici **BULGARELLI (M5S)** e **COMAROLI (LN-Aut)** chiedono il rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il **PRESIDENTE** propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia posticipato alle ore 10,30 di giovedì 16 giugno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 18.

BILANCIO (5^a)
GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2016
592^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze
Morando.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2344) Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 giugno.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il PRESIDENTE invita i senatori ad illustrare gli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) fa presente che sono stati presentati numerosi emendamenti da parte del suo Gruppo che, in termini generali, sono il frutto di un confronto proficuamente svolto con gli amministratori locali. Senza entrare nel dettaglio delle singole proposte emendative, rinunciando alla loro puntuale illustrazione, segnala che si tratta di istanze che il Governo dovrebbe tenere nella dovuta considerazione in quanto derivanti da problematiche quotidianamente affrontate dagli amministratori nella loro attività.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) segnala che, nel loro complesso, gli emendamenti presentati da parte del suo Gruppo sono diretti a risolvere problematiche di carattere eminentemente pratico sorte nella gestione dei bilanci degli enti locali. Con riferimento, in particolare, all'emendamento 1.3 e ad altre proposte di analoga formulazione, che affrontano il tema dell'avanzo di amministrazione, evidenzia come questo attualmente costituisca un elemento di rigidità per diversi enti locali che si trovano impossibilitati ad utilizzarlo. Ricorda altresì come nel corso delle audizioni sia emerso che l'ammontare di tale avanzo sia significativo - dell'ordine di circa 8 miliardi di euro - e che pertanto poterne disporre costituirebbe una risorsa importante per regioni e comuni. Quanto all'emendamento 1.15, riguardante il tema del fondo pluriennale vincolato, segnala che la finalità è quella di risolvere un problema segnalato da quegli enti locali che incontrano difficoltà nel realizzare gli investimenti.

La senatrice **BELLOT** (*Misto-Fare!*) illustra l'emendamento 1.16, riguardante anch'esso il fondo pluriennale vincolato, evidenziando l'importanza di introdurre elementi di premialità per gli enti locali virtuosi in un'ottica di rilancio del territorio e come non vadano penalizzati in particolare i piccoli comuni nelle attività di investimento e sviluppo.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) illustra gli emendamenti 1.17 e 1.25, concernenti l'introduzione del fondo pluriennale vincolato tra le entrate e le spese finali di competenza, segnalando come la loro finalità sia sostanzialmente quella di dare certezza circa l'utilizzo dell'avanzo.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 1.33 e 1.34 i quali prevedono che l'avanzo di amministrazione degli enti territoriali possa essere utilizzato, analogamente a quanto già previsto per gli enti non territoriali, solo dopo l'approvazione del rendiconto. La proposta 1.37, al fine di risolvere alcune problematiche sorte con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità,

prevede che tale fondo venga escluso dal calcolo del saldo. La proposta 1.40 è diretta, invece, a risolvere la problematica che caratterizza gli enti più virtuosi che, nonostante abbiano minor indebitamento, si trovano nella condizione di poter spendere meno di quegli enti che sono maggiormente indebitati.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) illustra l'emendamento 2.7, che consente agli enti locali di ricorrere a un patto di solidarietà nazionale al fine di richiedere o cedere quote finanziarie, proposta particolarmente utile al fine di introdurre nella legge n. 243 del 2012 un necessario margine di flessibilità.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) illustra, infine, l'emendamento 3.4 volto a risolvere alcune problematiche sorte al livello regionale per garantire adeguati livelli di assistenza ai cittadini con la previsione che il concorso al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza avvenga coerentemente con il fabbisogno.

Si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) si riserva di intervenire per il parere sugli emendamenti nella prossima seduta.

Il vice ministro **MORANDO**, rilevato come uno dei temi maggiormente affrontati dagli emendamenti presentati in Commissione riguardi il fondo pluriennale vincolato, fa presente come il Governo intenda intervenire con una propria proposta sul tema andando nella direzione segnalata da diversi emendamenti presentati ossia verso l'introduzione di detto fondo nel saldo. Segnala peraltro la necessità di individuare una modalità per risolvere talune problematiche che potrebbero insorgere nella fase di transizione, dal momento che il patto di stabilità interno, così come è stato concepito fino ad oggi, ha portato gli enti territoriali a costituire avanzi di importo significativo. In questo senso, preannuncia che il Governo avanzerà una proposta diretta a prevedere una introduzione progressiva del fondo pluriennale vincolato con la legge di bilancio e per evitare, all'interno di una legge come quella che si sta modificando, di dover trovare una copertura alla normativa transitoria che si renderebbe necessaria per l'inserimento del fondo nei saldi. Si riserva, infine, di esprimere compiutamente il parere sulle singole proposte.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2344

N. 2344

G/2344/5/1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali»,

premessi che:

in relazione alla revisione del meccanismo di flessibilità a fronte delle oscillazioni di carattere ciclico e degli eventi eccezionali, le modifiche apportate agli articoli 11 e 12 della Legge 243 del 2012, operano una semplificazione del meccanismo di perequazione ciclica ivi previsto, eliminando ogni automatismo e sopprimendo l'obbligo sia di prevedere nel Documento di economia e finanza l'entità delle risorse da movimentare nelle diverse fasi del ciclo, sia di sottoporre al parere delle Camere i criteri di riparto adottati;

viene comunque mantenuto il principio secondo il quale i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie locali sono improntati a un orientamento anticiclico, prevedendo in particolare che:

– nelle fasi avverse del ciclo economico, o al verificarsi di eventi eccezionali, lo Stato concorra al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali;

– nelle fasi positive del ciclo economico le Amministrazioni locali concorrano alla riduzione del debito pubblico;

considerato altresì che:

la semplificazione procedurale proposta aumenta i margini di discrezionalità per il Governo sulla misura dell'intervento per attenuare gli effetti del ciclo sulla finanza pubblica locale, cui fa fronte una maggiore incertezza sulle risorse a disposizione per le Amministrazioni locali e quindi una riduzione della loro capacità di programmazione. Peraltro, così facendo, anche a giudizio dell'Ufficio parlamentare per il bilancio, «non sembrerebbe venir meno la difficoltà di stimare l'incidenza locale gli effetti del ciclo economico, sebbene attenuata dal carattere discrezionale degli interventi anticiclici. Inoltre, l'impianto normativo conferma la possibilità che, indipendentemente dal ciclo economico, possa essere richiesto il concorso delle autonomie locali ad assicurare la sostenibilità del debito, secondo modalità definite con legge»;

impegna il governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di modificare la legge 243/2012, prevedendo che lo Stato debba trasferire alle Amministrazioni locali una quota della maggiore capacità di spesa eventualmente derivante dall'applicazione delle clausole di flessibilità previste dalle regole europee, nel caso in cui tali clausole riguardino fenomeni suscettibili di incidere sulla finanza locale;

a mantenere altresì in vigore la possibilità che spazi di flessibilità siano in parte trasferiti alle Amministrazioni locali sulla base di interventi di carattere discrezionale.

1.1

SANTINI, BROGLIA, LUCHERINI, VACCARI, CANTINI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "sia nella fase di previsione che di rendiconto" con le seguenti: "in sede di rendiconto"».

1.2

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "sia nella fase di previsione che di rendiconto" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di rendiconto"».

1.3

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera a), premette la seguente:

«0a) al comma 1, le parole "sia nella fase di previsione che di rendiconto" sono sostituite da "in sede di rendiconto"».

1.4

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera a), premette la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "sia nella fase di previsione che di rendiconto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea"».

1.5

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "sia nella fase di previsione che di rendiconto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea"».

1.6

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera a), premette la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "sia nella fase di previsione che di rendiconto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto"».

1.7

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "sia nella fase di previsione che di rendiconto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per le regioni e province e autonome solo in fase di rendiconto"».

1.8

SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, VACCARI, CANTINI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «saldo non negativo» con le seguenti: «saldo pari a zero».

1.9

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «conseguono un saldo non negativo» con le seguenti: «conseguono un saldo pari a zero».

1.10

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1, lettera a), in fine, sostituire le parole: «conseguono un saldo non negativo» con le seguenti: «conseguono un salda pari a zero».

1.11

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «conseguono un saldo non negativo» con le seguenti: «conseguono un saldo pari a zero».

1.12

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «conseguono un saldo non negativo» con le seguenti: «conseguono un saldo non positivo».

1.13

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «conseguono un saldo non negativo» con le seguenti: «conseguono un saldo non positivo».

1.14

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le

spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica ed in ogni caso su base almeno triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 1"».

1.15

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica ed in ogni caso su base almeno triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 1"».

1.16

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis.», primo periodo, ove ricorrano, dopo le parole: «quelle ascrivibili» inserire le seguenti: «l'avanzo d'amministrazione, qualora non negativo e».

1.17

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis)», sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: « Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Con la legge di bilancio, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, può essere determinata, su base triennale, la quota del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, da considerare nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al primo periodo;».

1.18

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali ai cui al comma 1» con le seguenti: «Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento».

1.19

GUALDANI, CONTE

Al comma 1, lettera b) sostituite il periodo: «Con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 1» con il seguente: «Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento».

1.20

MOLINARI, FUCKSIA

Alla lettera b), l'ultimo periodo del comma 1-bis. viene così sostituito: «Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento».

1.21

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-bis.», l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento».

1.22

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento».

1.23

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento».

1.24

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento».

1.25

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, VACCARI, CANTINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento».

1.26

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, la lettera b), capoverso comma «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dal 2017, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento».

1.27

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa è iscritto fra le entrate e le spese finali di cui al comma 1».

1.28

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Fondo pluriennale di entrata e di spesa è iscritto fra le entrate e le spese finali di cui al comma 1».

1.29

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, la lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «compatibilmente con gli obbiettivi di finanza pubblica».

1.30

SANTINI, LUCHERINI, SPOSETTI, VACCARI, CANTINI

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato».

1.31

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo

successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato».

1.32

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato».

1.33

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato».

1.34

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.»

1.35

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso: «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.»

1.36

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in fase di previsione non è considerato ai fini del saldo di cui al comma 1 il fondo crediti di dubbia esigibilità.»

1.37

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In fase di previsione non è considerato ai fini del saldo di cui al comma 1 il fondo crediti dubbia esigibilità.»

1.38

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 2», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in quote costanti».

1.39

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 2», sopprimere l'ultimo periodo.

1.40

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli enti territoriali che registrano un debito medio procapite inferiore alla media del proprio comparto ai sensi di cui al comma 3, dell'articolo 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 possono escludere le spese per investimenti dal saldo di cui al comma 1 fino al raggiungimento della percentuale media di comparto"».

1.41

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli enti territoriali che registrano un debito medio procapite inferiore alla media del proprio comparto ai sensi di cui al comma 3, dell'articolo 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 possono escludere le spese per investimenti dal saldo di cui al comma 1 fino al raggiungimento della percentuale media di comparto"».

1.42

LAI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Eventuali saldi positivi possono essere destinati al finanziamento delle spese in conto corrente. I saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10"».

1.43

SANTINI, LAI, DEL BARBA, VACCARI, CANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle Regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Balzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c). destinazione dei proventi delle sanzioni a favore del sottosectore che ha rispettato i propri obiettivi"».

1.44

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano: in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore del sottosectore che ha rispettato i propri obiettivi"».

1.45

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore del sottosectore che ha rispettato i propri obiettivi"».

1.46

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, lettera e), comma 4, dopo le parole: «legge dello Stato», aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».

1.47

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1, lettera e), al paragrafo 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «La legge di cui al periodo precedente si deve attenere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore del sottosectore che ha rispettato i propri obiettivi».

1.48

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, lettera e), al paragrafo 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'attribuzione dei premi deve avvenire nel limite delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni in modo tale da garantire una perfetta neutralità finanziaria e l'equivalenza tra gli importi rivenienti dalle sanzioni inflitte agli enti inadempienti e quelli relativi ai premi assegnati agli enti meritevoli».

1.49

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera e), comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I premi di cui al periodo precedente sono ripartiti considerando i parametri di virtuosità così come elencati:

- a) autonomia finanziaria;*
- b) equilibrio di parte corrente;*
- c) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere».*

1.50

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) il comma 5 è abrogato».*

2.1

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con apposite intese, la Conferenza delle Regioni e Province autonome può ripartire fra le regioni e province autonome gli spazi finanziari derivanti dal rimborso prestati per le operazioni di indebitamento per più esercizi finanziari garantendo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, a livello in comparto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri che devono ispirarsi anche al principio di riduzione del debito procapite in proporzione alla distanza dalla media del debito medio pro-capite calcolato per comparto e i tempi di applicazione"».

2.2

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con apposite intese la Conferenza delle Regioni e Province autonome può ripartire fra le regioni e province autonome gli spazi finanziari derivanti dal rimborso prestati per le operazioni di indebitamento per più esercizi finanziari garantendo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1 a livello di comparto. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri che devono ispirarsi anche al principio di riduzione del debito procapite in proporzione alla distanza dalla media del debito medio procapite calcolato per comparto e i tempi di applicazione"».

2.3

LAI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora si faccia ricorso ad operazioni di indebitamento di cui al presente articolo, il costo dell'investimento è iscritto in bilancio sulla base del piano di ammortamento adottato per quote costanti, secondo il principio di competenza"».

2.4

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3», con il seguente:

«3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzabili attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per le quali non c'è capienza nel saldo di competenza di ciascun ente sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione».

2.5

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1, lettera a), al paragrafo 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».

2.6

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo o positivo rispetto al saldo di cui all'articolo 9, comma 1-*bis*, possono ricorrere al patto di solidarietà nazionale, al fine di richiedere o cedere la quota di spazi finanziari domandata o messa a disposizione ma non soddisfatta. tramite le intese di cui al comma"».

2.7

SANTINI, LUCHERINI, GUERRIERI PALEOTTI, VACCARI, CANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negative o positivo rispetto al saldo di cui al comma 1-*bis*, possono ricorrere al patto di solidarietà nazionale, al fine di richiedere o cedere la quota di spazi finanziari domandata o messa a disposizione ma non soddisfatta tramite le intese di cui al comma precedente"».

2.8

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituite dal seguente:

"Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo o positivo rispetto al saldo di cui al comma 1-*bis*, possono ricorrere al patto di solidarietà nazionale, al fine di richiedere o rodere la quota di spazi finanziari domandata o messa a disposizione ma non soddisfatta tramite le intese di cui al comma precedente"».

2.9

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituite dal seguente:

"Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo o positivo rispetto al saldo di cui al comma 1-*bis*, possono ricorrere al patto di solidarietà nazionale, al fine di richiedere o cedere la quota di spazi finanziari domandata o messa a disposizione-ma non soddisfatta tramite le intese di cui al comma precedente"».

2.10

URAS, DE PETRIS

Sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo o positivo rispetto al saldo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 9 della legge 243/2012 possono ricorrere al patto di solidarietà nazionale, al fine di richiedere o cedere la quota di spazi finanziari domandata o messa a disposizione ma non soddisfatta tramite le intese di cui al comma precedente"».

2.11

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo o positivo rispetto al saldo di cui al comma 1-*bis*, dell'articolo 9, della legge 243 del 2012, possono ricorrere al patto di solidarietà nazionale, al fine di richiedere o cedere la quota di spazi finanziari domandata o messa a disposizione ma non soddisfatta tramite le intese di cui al comma precedente"».

2.12

MOLINARI, FUCKSIA

Sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo o positivo rispetto al saldo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 9 della legge 243/2012, possono ricorrere al patto di solidarietà nazionale al fine di richiedere o cedere la quota di spazi finanziari domandata o messa a disposizione ma non soddisfatta tramite le intese di cui al comma precedente"».

2.13

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, lettera c), al paragrafo 5, dopo le parole: «criteri e modalità di attuazione», aggiungere la parola: «tecnica».

2.14

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1, lettera c), al paragrafo 5, in fine, sopprimere le parole da: «ivi incluse le modalità» fino alla fine del comma.

2.15

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, lettera c), al paragrafo 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compreso il caso di mancata intesa regionale».

2.16

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, lettera c), al paragrafo 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato».

2.17

SANTINI, BROGLIA, LAI, VACCARI, CANTINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis* Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo, si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione"».

2.18

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-*bis*) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione"».

2.19

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) La disciplina di cui al comma 3 si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di Prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».

2.20

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione"».

3.1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

3.2

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni», con le seguenti: «concorre, coerentemente con il fabbisogno, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza».

3.3

SANTINI, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, VACCARI, CANTINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di eventi eccezionali, concorre», aggiungere le seguenti: «coerentemente con il fabbisogno», e dopo le parole: «essenziali delle prestazioni», aggiungere le seguenti: «e di assistenza».

3.4

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo la parola: «concorre», inserire le seguenti: «coerentemente con il fabbisogno», e dopo la parola: «prestazioni», inserire le seguenti: «e di assistenza».

4.1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

4.2

MANDELLI, BOCCARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo è ripartito fra gli enti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2.» con il seguente: «2. Gli enti di cui al comma 1, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge».*

4.3

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo è ripartito fra gli enti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e successive modificazioni»;*

b) *al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti di cui al comma 1, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge».

4.4

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza Unificata,».

4.5

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque in misura indirettamente proporzionale al contributo storico versato dalle Regioni e dagli Enti locali per la medesima finalità».

4.6

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.0.1

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243)

1. All'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. In relazione alla capacità fiscale connessa all'autonomia finanziaria del sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti territoriali ivi previsti considerano, ai fini dell'equilibrio dei bilanci, l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. L'indebitamento è ammesso nel rispetto di un saldo non negativo derivante dal predetto equilibrio di bilancio riferito per ciascun ambito provinciale agli enti territoriali indicati al numero 2, della lettera e), del citato comma 407, considerando anche i concorsi straordinari alla finanza pubblica posti a carico dei medesimi enti dal medesimo comma e l'eventuale ulteriore limite massimo definito con apposito accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a fasi sfavorevoli del ciclo economico nell'ambito del sistema territoriale. Gli stessi enti possono concordare tra di essi compensazioni, con riferimento ad eventuali spazi di indebitamento.

2-ter. In coerenza con la disciplina stabilita dal comma 2-bis, agli enti ivi indicati si applicano l'articolo 9, commi 1, 1-bis, primo periodo 2, primo periodo, e 4, nonché l'articolo 10, commi 1 e 2. La disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge n. 190 del 2014 e dal comma 2-bis tiene luogo, nei confronti degli enti territoriali indicati al medesimo comma 2-bis, di quanto previsto dagli articoli 11 e 12".

2. In attuazione dell'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno sono riconosciuti alle Province medesime spazi finanziari, per l'anno 2017, in misura corrispondente al cinquanta per cento della giacenza di cassa dell'ente».

4.0.2

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 3, comma 5 della Legge 24 giugno 2014, n. 90, secondo periodo, dopo le parole: "a tre anni" inserire le seguenti: "e, per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, a dieci anni"».

Conseguentemente alla rubrica del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifica alla legge 24 giugno 2014, n. 90 in materia di misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari».

BILANCIO (5^a)
LUNEDÌ 27 GIUGNO 2016
593^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2344) Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente **TONINI** ricorda che si era conclusa l'illustrazione degli emendamenti. Invita, pertanto, la relatrice e il vice ministro Morando ad esprimere il parere sui medesimi.

La relatrice **ZANONI (PD)**, prima di passare all'espressione del parere sugli emendamenti, nell'intento di cogliere le istanze provenienti da numerose proposte dei senatori, presenta, illustrandoli, gli emendamenti 1.100 e 2.100 (pubblicati in allegato).

La prima proposta definisce un percorso di inclusione nei saldi di bilancio del fondo pluriennale vincolato, accompagnato da un periodo transitorio che garantisce la necessaria gradualità ed evita di impegnare rilevanti risorse a copertura dell'intervento, cosa che sarebbe stata inevitabile se la modifica fosse stata ad effetto immediato.

Il secondo emendamento mette a punto gli effetti dei cosiddetti "patti di solidarietà nazionali", anche in questo caso facendo proprie molte delle proposte emendative presentate.

La senatrice **COMAROLI (LN-Aut)** chiede sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

Il PRESIDENTE propone di fissare tale termine per la giornata di domani, martedì 28 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.

La RELATRICE esprime, dunque, il proprio parere sugli emendamenti presentati: invita al ritiro della proposta 1.1 e si esprime in senso contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13. Quanto agli emendamenti da 1.14 a 1.28, ad eccezione della proposta 1.16, sulla quale l'avviso è contrario, invita al ritiro in considerazione del carattere riassuntivo dell'emendamento 1.100, precedentemente illustrato. Esprime poi parere contrario sugli

emendamenti 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 e 1.42. Ritiene, invece, assentibile la proposta 1.43, rispetto alla quale propone una riformulazione relativa alla lettera *c*) per rendere più coerente il testo.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) accetta la riformulazione dell'emendamento 1.43 (pubblicato in allegato in un testo 2).

La relatrice **ZANONI** (*PD*), stante la nuova formulazione dell'emendamento 1.43, invita i presentatori degli emendamenti da 1.44 a 1.49 a ritirarli, eventualmente aggiungendo la propria sottoscrizione alla proposta 1.43 (testo 2).

Passa poi ad esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.50, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre invita al ritiro dell'emendamento 2.4. Le proposte da 2.6 a 2.12 possono ritenersi comprese nella formulazione dell'emendamento 2.100 precedentemente già illustrato. Invita pertanto i rispettivi presentatori a ritirare le proprie proposte.

Invita, altresì, a ritirare l'emendamento 2.13, che appare non innovativo rispetto alla legislazione vigente, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 2.14 e 2.15. Considera assentibile l'emendamento 2.16, purché si sostituisca la scadenza di trenta giorni ivi prevista con il termine più breve di quindici giorni.

La senatrice **LEZZI** (*M5S*) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.16 (pubblicato in allegato in un testo 2).

La RELATRICE esprime poi parere contrario sugli emendamenti 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, mentre invita al ritiro degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Interviene incidentalmente il senatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiedendo chiarimenti sull'orientamento contrario rispetto alla propria proposta 4.0.1.

La RELATRICE sottolinea che l'opzione normativa suggerita ha carattere puntuale e rilievo finanziario, ed andrebbe pertanto più opportunamente inserita nel decreto-legge in materia di enti locali, attualmente all'esame della Camera dei deputati, oppure nel disegno di legge di bilancio per il 2017.

Il vice ministro MORANDO osserva, inoltre, che la proposta fa riferimento all'accordo raggiunto nel 2014, pur distanziandosene nei contenuti. Evidenzia che la norma, così formulata, appare superare il riferimento della legge n. 243 del 2012 alle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre nel quadro attuale le regole di bilancio valgono per tutti gli enti territoriali. Invita a considerare l'opportunità di non introdurre nella legge di sistema che governa la finanza pubblica degli enti locali elementi puntuali, che risulterebbe peraltro meno agevole modificare in futuro, quando necessario.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo a esprimere il proprio avviso sugli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO dichiara parere conforme a quello testé espresso dalla relatrice, sottolineando a sua volta l'intento dei due emendamenti appena presentati dalla medesima di arrivare ad una formulazione finanziariamente sostenibile cogliendo lo spirito delle proposte parlamentari.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti.

Il senatore **SANTINI** (*PD*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira la proposta 1.1, ritira altresì gli emendamenti 1.8, 1.17, 1.25 e 1.30, a sua prima firma.

Previa verifica del numero legale, sono posti in votazione e respinti gli identici emendamenti 1.2 e 1.3.

Analogamente, sono respinti, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 1.4 e 1.5, nonché le proposte 1.6 e 1.7, tra di loro identiche.

Sono quindi congiuntamente posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11, nonché le proposte 1.12 e 1.13, tra di loro identiche.

La RELATRICE, stante la pendenza del termine per i subemendamenti alla proposta 1.100, invita ad accantonare gli emendamenti da 1.14 e 1.28, vertenti sulla medesima materia, ad eccezione della proposta 1.16 che tocca materia differente.

Gli emendamenti da 1.14, 1.15, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27 e 1.28 sono pertanto accantonati.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) chiede se vi sia la disponibilità del Governo ad affrontare la questione oggetto dell'emendamento 1.16 nell'ambito dei prossimi provvedimenti.

Il vice ministro MORANDO conferma che la questione potrà essere senza dubbio ripresa, pur tenendo conto delle definizioni utilizzate da EUROSTAT per classificare gli avanzi di amministrazione.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira, dunque, la proposta 1.16 e preannuncia la formulazione di un ordine del giorno.

Previa dichiarazione di voto della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), l'emendamento 1.29, posto ai voti, è respinto.

La Commissione respinge poi in un'unica votazione gli identici 1.31, 1.32 e 1.33.

Successivamente, posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.34 e 1.35.

Con favorevole dichiarazione di voto della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), sono congiuntamente posti in votazione e respinti gli identici emendamenti 1.36 e 1.37.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime dichiarazione di voto favorevole anche sull'emendamento 1.38, evidenziando come il testo del disegno di legge sia penalizzante per gli enti locali.

Con separate votazioni, la Commissione successivamente respinge gli emendamenti 1.38 e 1.39.

Previa dichiarazione di voto della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), sono congiuntamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.40 e 1.41.

Il senatore LAI (*PD*) ritira la proposta 1.42.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) e la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritirano rispettivamente l'emendamento 1.44 e gli emendamenti 1.45 e 1.46, aggiungendo la propria firma all'emendamento 1.43 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.47 e precluso l'emendamento 1.48.

L'emendamento 1.49, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), posto ai voti è respinto.

Posto ai voti, la Commissione respinge altresì l'emendamento 1.50.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE E TESTI 2 AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2344

1.43 (testo 2)

SANTINI, LAI, DEL BARBA, VACCARI, CANTINI, MANDELLI, COMAROLI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle Regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Balzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi, a enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi"».

1.100

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.»

2.16 (testo 2)

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, lettera c), al paragrafo 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato».

2.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: « b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui ai precedente comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali"».

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016
595ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze
Morando.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2344) Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che era rimasta sospesa la votazione dell'emendamento 1.100 della relatrice, al quale sono stati presentati subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto, invitando i presentatori a darne illustrazione.

I senatori Silvana Andreina **COMAROLI (LN-Aut)**, **MANDELLI (FI-PdL XVII)** e **BROGLIA (PD)** rinunciano rispettivamente all'illustrazione dei subemendamenti 1.100/1, 1.100/2 e 1.100/3.

La relatrice **ZANONI (PD)**, in merito alla propria proposta emendativa 1.100, comunica di aver predisposto un testo corretto, pubblicato in allegato, che, mantenendo inalterata la sostanza della norma concernente il Fondo pluriennale vincolato, è diretto a renderne più chiaro il contenuto. Quanto ai relativi subemendamenti, esprime parere contrario, facendo presente che si terrà nei prossimi giorni un incontro tra rappresentanti dell'Anci e del Governo per trovare soluzioni condivise alle problematiche derivanti dal periodo di transizione del triennio 2017-2019. Le esigenze prospettate dai subemendamenti in questione potranno pertanto ricevere una compiuta soluzione nell'ambito di detto accordo: preannuncia peraltro che verrà presentato in Assemblea un apposito ordine del giorno diretto a recepirne i contenuti, in modo tale da consentire ai comuni di disporre di elementi di certezza nel corso della fase transitoria. Peraltro, la fase transitoria dovrebbe provvedere a delle coperture finanziarie che non possono essere inserite nella legge di sistema.

La senatrice **COMAROLI (LN-Aut)** chiarisce che il subemendamento 1.100/1 da lei presentato è diretto proprio a fornire certezze nel periodo transitorio, affermando che nel triennio 2017-2019 spetta al Governo stabilire l'entità del Fondo pluriennale vincolato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sulla proposta 1.100 (testo corretto) della relatrice, mentre esprime parere contrario sui relativi subemendamenti. Ricorda, al riguardo, che diversi emendamenti presentati hanno inteso trovare una soluzione al problema del periodo di transizione conseguente all'introduzione del Fondo pluriennale vincolato nel saldo che le autonomie locali devono conseguire. La proposta presentata dalla relatrice appare la migliore soluzione possibile in quanto, accogliendo la triennialità della transizione al nuovo meccanismo di calcolo, garantisce al tempo stesso certezza dell'introduzione nell'anno 2020 del Fondo pluriennale vincolato nel saldo. Come anticipato dalla relatrice, sarà infatti con un successivo ordine del giorno che verrà preso un impegno politico affinché nel triennio 2017-2019 il Fondo pluriennale vincolato entri a far parte del saldo mantenendo la stessa entità che aveva nell'anno 2016. Conclude sottolineando come, rispetto alla proposta della relatrice, i subemendamenti in parola renderebbero più incerto l'esito del passaggio al nuovo regime nell'anno 2020 e che inoltre hanno bisogno di una copertura finanziaria.

Il senatore **BROGLIA** (PD) ritira il subemendamento a propria firma 1.100/3.

Posti separatamente in votazione, sono respinti i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.

L'emendamento della relatrice 1.100 (testo corretto) posto in votazione, è approvato. Conseguentemente, tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1, precedentemente accantonati, risultano assorbiti.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente **TONINI** ricorda che la relatrice e il rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario su tutti gli emendamenti a eccezione dell'emendamento 2.16 (testo 2).

Il senatore **LAI** (PD) ritira pertanto la propria proposta emendativa 2.3.

Analogamente, il senatore **MANDELLI** (FI-PdL XVII) ritira la propria proposta emendativa 2.4, mentre il senatore **SANTINI** (PD) ritira la propria proposta 2.17.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.5.

La senatrice **COMAROLI** (LN-Aut) rinuncia a illustrare il subemendamento 2.100/1, pubblicato in allegato, sul quale la relatrice **ZANONI** (PD) esprime parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 2.100, mentre esprime parere contrario sul subemendamento 2.100/1, precisando, tra l'altro, che tale proposta andrebbe più opportunamente collocata in altra parte dell'articolato del disegno di legge e richiederebbe, inoltre, adeguata copertura.

Il subemendamento 2.100/1, posto in votazione, è respinto, mentre, posta ai voti, la proposta 2.100 è approvata. Conseguentemente, gli emendamenti da 2.6 a 2.12 risultano assorbiti.

Il rappresentante del GOVERNO invita le presentatrici a ritirare l'emendamento 2.13.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S), accogliendo l'invito, ritira la proposta emendativa suddetta.

Posto in votazione, con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è quindi respinto l'emendamento 2.14.

Il rappresentante del GOVERNO, con riferimento alla proposta 2.15, ricorda che il proprio parere contrario deriva dal fatto che è possibile soddisfare le esigenze prospettate dall'emendamento in base all'attuale formulazione della norma.

Posto in votazione, con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.15 viene quindi respinto.

L'emendamento 2.16 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del vice ministro Morando e della relatrice, è approvato.

La Commissione respinge con un'unica votazione gli emendamenti 2.18, 2.19 e 2.20, di identico contenuto.

Si passa alla votazione delle proposte relative all'articolo 3.

Il PRESIDENTE ricorda che anche sugli emendamenti relativi all'articolo 3 la relatrice e il rappresentante di Governo avevano espresso parere contrario nella seduta di ieri.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) ritira quindi l'emendamento 3.3.

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 3.1.

Il rappresentante del GOVERNO, con riferimento alle proposte 3.2 e 3.4, fa presente che l'esito degli emendamenti in questione è di reintrodurre, di fatto, nel testo il concetto di fabbisogno riferito alla spesa storica, contrariamente a quelle che sembrerebbero le intenzioni dei presentatori.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) fa presente che tali proposte, di identico contenuto, intendono risolvere una problematica sorta con l'introduzione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, a seguito dei quali alcune regioni si sono trovate prive delle necessarie disponibilità per provvedere in base ai nuovi livelli previsti. Per evitare, tuttavia, margini di incertezza nell'interpretazione di tale norma, trasforma in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 3.4, aggiungendo la parola: «*standard*» dopo la parola «*fabbisogno*».

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) trasforma a sua volta l'emendamento 3.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, facendo propria la medesima modifica proposta dalla senatrice Comaroli.

Il vice ministro MORANDO ribadisce il proprio parere contrario anche sulle riformulazioni.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) si conforma al parere del rappresentante di Governo.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.2 (testo 2) e 3.4 (testo 2).

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE ricorda che anche sugli emendamenti relativi all'articolo 4 la relatrice e il rappresentante di Governo avevano espresso parere contrario nella seduta di ieri.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) ricorda come la proposta 4.3 sia diretta a superare una evidente incongruenza presente nella norma.

La Commissione, posto ai voti, respinge l'emendamento 4.1. Successivamente, respinge con unica votazione, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 4.2 e 4.3. Respinge infine, con separate votazioni, gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.6.

Il senatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), accogliendo l'invito della relatrice e del rappresentante di Governo, ritira l'emendamento 4.0.1.

Analogamente, la senatrice [BELLOT](#) (Misto-Fare!) ritira l'emendamento 4.0.2.

Si passa all'esame degli ordini del giorno G/2344/5/1 e G/2344/5/2 (pubblicato in allegato) di cui i presentatori rinunciano all'illustrazione.

La RELATRICE si rimette alla valutazione del Governo su entrambi gli ordini del giorno.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2344/5/1. Il parere potrebbe diventare favorevole qualora i presentatori acconsentissero a inserire nel testo una premessa secondo la quale il Governo sarebbe comunque tenuto a garantire preliminarmente il rispetto degli impegni derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea, nonché dei conseguenti obblighi di equilibrio della finanza pubblica.

La senatrice **MANGILI** (*M5S*), a nome delle senatrici che hanno sottoscritto l'ordine del giorno, ritiene di non poter accogliere l'invito del rappresentante del Governo e insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Posto in votazione, l'ordine del giorno G/2344/5/1 viene respinto.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2344/5/2.

Intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato alla relatrice, la senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) ringrazia anzitutto la senatrice Zanoni per l'impegno profuso nel corso dei lavori. Rimarca, tuttavia, come restino ancora diverse tematiche non risolte dal provvedimento in esame. Annuncia pertanto l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore **URAS** (*Misto*) annuncia la sua astensione, evidenziando come tra i problemi rimasti irrisolti siano particolarmente rilevanti quelli concernenti i piccoli comuni, soprattutto se dislocati nelle aree periferiche.

La senatrice **BELLOT** (*Misto-Fare!*) annuncia la propria astensione in quanto, nonostante il lodevole impegno profuso dalla relatrice, restano diverse problematiche inevase, soprattutto quelle riguardanti i piccoli comuni, con particolare riferimento al tema del triennio di transizione.

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) annuncia l'astensione del proprio Gruppo, stante l'esito negativo delle proposte emendative presentate che intendevano dare voce a quegli operatori quotidianamente impegnati sulle problematiche di bilancio negli enti territoriali.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, dando merito alla relatrice per l'ottimo lavoro svolto che ha consentito di disporre di un testo in grado di dare maggiori certezze agli enti locali nella loro operatività.

Il senatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, ritenendo il testo comunque un passo in avanti nonostante permanga l'esigenza di dover affrontare con successivi interventi normativi alcune tematiche emerse e non risolte. Ricorda in particolare la necessità di dare risposte a talune problematiche che si trovano ad affrontare gli enti locali in fase di realizzazione di investimenti.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento in titolo con le modifiche accolte dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N. 2344

1.100/1

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: "Il Fondo pluriennale di entrata e di spesa è iscritto fra le entrate e le spese finali di cui al comma 1. Per gli anni 2017 - 2019 la legge-di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, stabilisce l'entità del Fondo pluriennale di entrata e di spesa che è possibile-iscrivere."

1.100/2

MANDELLI

Sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: "Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dai ricorso all'indebitamento. Le eventuali esigenze di copertura finanziaria determinate dalla disposizione di cui al periodo precedente possono essere soddisfatte attraverso la previsione di un valore positivo del saldo indicato dal presente comma, da stabilirsi con legge dello Stato, unitamente ai criteri di riparto tra gli enti territoriali interessati."

1.100/3

BROGLIA

Sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: "Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dai ricorso all'indebitamento. Le eventuali esigenze di copertura finanziaria determinate dalla disposizione di cui al periodo precedente possono essere soddisfatte attraverso la previsione di un valore positivo del saldo indicato dal presente comma, da stabilirsi con legge dello Stato, unitamente ai criteri di riparto tra gli enti territoriali interessati."

1.100 (testo corretto)

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e su base triennale, è prevista l'introduzione del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.»

2.100/1

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Alle parole "Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2" premettere le seguenti:

"La disciplina di cui al precedente comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione."

3.2 (testo 2)

MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni», con le seguenti: «concorre, coerentemente con il fabbisogno standard, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza».

3.4 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo la parola: «concorre», inserire le seguenti: «coerentemente con il fabbisogno standard», e dopo la parola: «prestazioni», inserire le seguenti: «e di assistenza».

G/2344/5/2

BELLOT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali»,
premessi che:

i Comuni stanno lavorando al bilancio preventivo 2016, per il quale, nell'entrate, vi è in molti casi necessità di attingere dall'avanzo di amministrazione per coprire la costante contrazione di trasferimenti; il pareggio di bilancio blocca nei Comuni tutti gli investimenti, l'uso dell'avanzo di amministrazione, l'indebitamento per realizzare opere. Ma blocca anche la capacità dei Comuni piccoli di garantire i servizi alle comunità; molti piccoli Comuni, virtuosi, nella capacità programmatica che li contraddistingue avevano accantonato risorse nell'avanzo da investire per interventi fondamentali per il territorio, compresa l'attivazione di nuovi servizi alla persona e alla comunità, ora bloccati; la nuova normativa istituita ai sensi del decreto legislativo 118 del 2011 prevede norme che penalizzano le piccole realtà comunali contraendo immotivatamente le possibilità di spesa, impedendo l'erogazione di servizi che siano al livello degli standard nazionali ed ostacolando l'impiego di un adeguato organico di personale.

impegna il Governo

ad introdurre nel primo provvedimento utile, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, una norma che consenta di utilizzare l'avanzo di amministrazione per raggiungere il pareggio di bilancio, evitando il passivo e il dissesto finanziario.